

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

TERZA SEZIONE CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ANGELO SPIRITO	- Presidente -	R.G.N. 5909/2010
Dott. ADELAIDE AMENDOLA	- Consigliere -	Cron. 19540
Dott. FRANCO DE STEFANO	- Rel. Consigliere -	Rep. e.l.
Dott. GIUSEPPA CARLUCCIO	- Consigliere -	Ud. 11/06/2013
Dott. FRANCESCO MARIA CIRILLO	- Consigliere -	PU

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso 5909-2010 proposto da:

CONSORZIO alfa in persona del suo
presidente pro tempore Dott. ft. ,

- **ricorrente** -

contro

CS

2013

1310

- *controricorrente* -

avverso l'ordinanza del TRIBUNALE DI ROMA SEDE
DISTACCATA DI OSTIA, R.G.N. 233/2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 11/06/2013 dal Consigliere Dott. FRANCO DE
STEFANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. MARIO FRESA che ha concluso per
l'accoglimento del ricorso;

Svolgimento del processo

1. L'espropriazione presso terzi contro il Consorzio alfa e ad istanza di ^{CS}, intentata presso la sezione distaccata di Ostia del Tribunale di Roma, fu dichiarata estinta dal g.e. con provvedimento reso all'ud. 14.12.09, seguito alla dichiarazione del creditore di avvenuto pagamento del credito in altra sede ed alla sua richiesta di liquidazione delle spese: la quale ultima fu accolta con la stessa ordinanza, in ragione di € 3.500,00 per diritti e onorari, € 363,74 per esborsi, oltre spese generali, CPA ed IVA, con espressa condanna del debitore alle medesime.

Per la cassazione di tale provvedimento, notificato in uno a pedissequo precetto il 10.2.10, ricorre oggi, affidandosi ad un motivo, il Consorzio alfa; resiste con controricorso il ^c; e, per la pubblica udienza del dì 11.6.13, il ricorrente deposita comparsa con apparente costituzione di nuovo difensore.

Motivi della decisione

2. Il ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 310, 629 e 632 cod. proc. civ.: al riguardo, addotta l'ammissibilità del ricorso immediato per cassazione avverso la sola pronuncia sulle spese contenuta nel provvedimento di declaratoria di estinzione del processo esecutivo, ne lamenta l'illegittimità, sottolineando come l'estinzione sia conseguita alla condotta del creditore precedente (se non ad una sua espressa richiesta in tal senso, almeno alla sua inerzia in ordine alla richiesta di accertamento

dell'obbligo del terzo, non comparso) e come sia mancato qualsiasi accordo tra debitore e creditore.

Dal canto suo, il s. nega di avere mai rinunciato - a maggior ragione con le dovute forme espresse - alla procedura ed esclude che la liquidazione delle spese possa assurgere a capo autonomo di un'ordinanza di estinzione, i presupposti per la cui pronuncia contesta; e, comunque, ritiene che, a seguito della novella dell'art. 632 cod. proc. civ., sia ormai possibile la liquidazione delle spese a favore del creditore proprio nei casi di soddisfacimento del credito in altra sede, ove il processo esecutivo sia stato correttamente instaurato.

3. Va premesso che non può dirsi rituale la costituzione di nuovo procuratore per la ricorrente in forza di procura diversa da quella speciale per atto autentificato da Notaio, nella specie conferita in calce all'atto di costituzione: infatti, il nuovo testo dell'art. 83 cod. proc. civ. si applica al solo giudizio instaurato in primo grado dopo il 4.7.09, data di entrata in vigore della novella (Cass., ord. 26 marzo 2010, n. 7241).

4. Ciò posto, va, anche di ufficio, verificata la correttezza dello strumento processuale in concreto impiegato per impugnare il provvedimento del g.e. di cui oggi si discute.

Quest'ultimo è dal giudice dell'esecuzione espressamente qualificato come declaratoria di estinzione del processo esecutivo: e sul punto nessuna rituale impugnazione ha svolto il creditore. Col medesimo provvedimento è operata poi una liquidazione delle spese in favore del creditore,

le quali sono contestualmente poste in modo espresso a carico del debitore esecutato.

4.1. Ritiene il Collegio non potersi però più porre rimedio con il ricorso straordinario per Cassazione ai sensi dell'art. 111 Cost.: e tanto - riprendendo gli spunti in tal senso di Cass., ord. 12 luglio 2012, n. 11810 - per l'assorbente ragione che un rimedio avverso il provvedimento in cui è inserita la condanna alle spese è comunque già previsto. Difetta, dunque, uno dei requisiti necessari per il ricorso straordinario, cioè il carattere definitivo del provvedimento medesimo, interpretato nel senso dell'esclusione di ogni rimedio.

4.2. È in via di consolidamento, invero, nella giurisprudenza di questa Corte di legittimità la tendenza a rivedere quei pregressi indirizzi interpretativi che, scindendo i provvedimenti, diversi dalle sentenze, definitivi di procedimenti diversi dal giudizio ordinario di cognizione, tra quei capi che provvedono su quelli e quei capi eventuali che provvedono sulle spese dei medesimi (vi sia o no la relativa potestà in capo al giudicante), hanno finora ritenuto questi ultimi come decisori e soprattutto definitivi e, come tali, suscettibili esclusivamente di ricorso per Cassazione.

Al riguardo, la circostanza che il provvedimento si articoli anche su di un espresso capo sulle spese, perfino qualora quest'ultimo fosse qualificabile come abnorme o pronunciato al di fuori di qualunque potere in capo al giudice che lo rende, non eliderebbe l'inammissibilità del



ricorso immediato per Cassazione (Cass. Sez. Un., 23 gennaio 2004, n. 1245).

Il principio è stato ribadito, tra l'altro: in tema di ordinanza di rigetto di reclamo cautelare, della quale è stata esclusa la ricorribilità per Cassazione (fin da Cass. 24 maggio 2011, n. 11370, alla cui motivazione sia sufficiente qui rinviare; nello stesso senso: Cass., ord. 15 dicembre 2008, n. 29338; Cass. 30 giugno 2011, n. 14465; Cass. 12 luglio 2012, n. 11800), essendosi individuato altro rimedio idoneo ad escludere la definitività di quel provvedimento (Cass., ord. 7 marzo 2013, n. 5698, in tema di spese nell'accertamento tecnico preventivo); in tema di transito dalla fase sommaria al giudizio di merito delle opposizioni esecutive, per il quale si è ritenuto che la condanna alle spese sia ridiscutibile con l'instaurazione del giudizio di merito, sicché, anzi, quella è necessaria a conclusione della prima fase (Cass. 24 ottobre 2011, n. 22033; Cass. 27 ottobre 2011, n. 22503; Cass., ord. 22 novembre 2011, n. 24264; Cass., ord. 11 gennaio 2012, n. 190; Cass., ord. 26 gennaio 2012, n. 1126; Cass., ord. 6 marzo 2012, n. 3498; Cass., ord. 23 marzo 2012, n. 4760; Cass., ord. 13 aprile 2012, n. 6013).

4.3. Deve piuttosto osservarsi che la necessaria accessorietà del capo sulle spese rispetto a quello che definisce il procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione rende non solo incongrua e non corretta tale scissione, ma immotivatamente prescinde, in violazione del principio di economia processuale (come costituzionalizzato ai sensi dell'art. 111, co. 7, Cost.), dalla constatazione

dell'esistenza di un mezzo di impugnazione tipico per il provvedimento, complessivamente considerato.

È, quindi, senz'altro più coerente con l'ordinamento processuale, complessivamente inteso, devolvere l'impugnazione anche del solo capo sulle spese di ogni provvedimento, definitorio di un procedimento diverso dal giudizio ordinario di cognizione, alla medesima impugnazione prevista per il capo del provvedimento che definisce il procedimento stesso, in merito o in rito.

4.4. Ne consegue che, **ove di un provvedimento di estinzione del processo esecutivo si intenda impugnare il solo capo di condanna del debitore alle spese (e, secondo la giurisprudenza consolidata, in quanto del tutto illegittimo in difetto di accordo delle parti), il mezzo di impugnazione non può più essere considerato il ricorso per Cassazione, ma il reclamo, ai sensi dell'art. 630 cod. proc. civ.**

5. Sulla base di tale innovativo principio di diritto, il ricorso dovrebbe essere dichiarato inammissibile.

5.1. Rileva, tuttavia, in contrario a tale conclusione, la circostanza che il medesimo principio integri un mutamento della propria precedente interpretazione della norma processuale da parte di questa Corte regolatrice: ed un tale mutamento porta a ritenere sussistente, in danno di una parte del giudizio, una decadenza od una preclusione prima escluse.

5.2. Al riguardo, la giurisprudenza delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. 11 luglio 2011, n. 15144) ha avuto modo di statuire che, ove un tale mutamento - c.d.

overruling - si connoti del carattere dell'imprevedibilità (per essere intervenuto in modo inopinato e repentino sul consolidato orientamento pregresso), si giustifica una scissione tra il fatto (e cioè il comportamento della parte risultante *ex post* non conforme alla corretta regola del processo) e l'effetto, di preclusione o decadenza, che ne dovrebbe derivare.

Ne deriva che - in considerazione del bilanciamento dei valori in gioco, tra i quali assume preminenza quello del giusto processo (art. 111 Cost.), volto a tutelare l'effettività dei mezzi di azione e difesa anche attraverso la celebrazione di un giudizio che tenda, essenzialmente, alla decisione di merito - deve escludersi l'operatività della preclusione o della decadenza derivante dal c.d. *overruling* nei confronti della parte che abbia confidato incolpevolmente (e cioè non oltre il momento di oggettiva conoscibilità dell'arresto nomofilattico correttivo, da verificarsi in concreto) nella consolidata precedente interpretazione della regola stessa, la quale, sebbene soltanto sul piano fattuale, aveva comunque creato l'apparenza di una regola conforme alla legge del tempo.

5.3. Ne deriva ulteriormente che, in siffatta evenienza, lo strumento processuale tramite il quale realizzare la tutela della parte va modulato in correlazione alla peculiarità delle situazioni processuali interessate dal c.c. *overruling*.

Ma, in una situazione singolarmente analoga (in tema di individuazione del mezzo di impugnazione di ordinanza ai sensi del comma terzo dell'art. 789 cod. proc. civ., emessa

fuori delle condizioni di legge, fino a quel momento ritenuta prevalentemente impugnabile col ricorso straordinario per cassazione e qualificata invece soltanto appellabile), le Sezioni Unite di questa Corte hanno ritenuto possibile scrutinare "il ricorso nel merito, non essendo necessario disporre alcuna altra attività idonea a raggiungere l'effetto di evitare un pregiudizio alla parte che abbia fatto ragionevole affidamento sul precedente orientamento della giurisprudenza di legittimità" (Cass. Sez. Un., 2 ottobre 2012, n. 16727).

Lo strumento è quindi una sorta di eccezionale qualificazione di persistenza dell'ammissibilità del rimedio processuale conforme alla giurisprudenza assolutamente consolidata del tempo della sua proposizione: con effetti in tutto analoghi ad una sua sostanziale limitata ultrattività.

6. Una volta ritenuta, sia pure in via eccezionale e per quanto detto, l'ammissibilità del ricorso, va senz'altro rilevata la sua manifesta fondatezza.

6.1. Infatti, per giurisprudenza consolidata, solo ove la dichiarazione di estinzione sia richiesta al giudice dal debitore e dal creditore di comune accordo, con previsione di acollo totale o parziale delle spese al primo, il creditore può chiedere la liquidazione delle spese da lui sostenute, mentre il giudice richiestone dal solo creditore precedente non può emettere un provvedimento di liquidazione in suo favore (tra le ultime: Cass. 13 luglio 2011, n. 15374).



Al riguardo, in conformità alla regola generale dettata dall'art. 310 cod. proc. civ. (ultimo comma), nel processo di esecuzione, in mancanza di diverso accordo tra le parti, qualora il processo si estingua, le spese restano a carico delle parti che le hanno anticipate, sicché le spese sostenute dal creditore precedente restano a suo carico se il processo è dichiarato estinto.

6.2. Pertanto, l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione, dichiarata l'estinzione del processo, provvede alla loro liquidazione ha contenuto decisorio su diritti ed è illegittima se le pone espressamente a carico del debitore esecutato (per tutte e quanto alle più recenti, v.: Cass. 9 novembre 2007, n. 23408; Cass. 13 luglio 2011, n. 15374; Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; e ad opposta decisione essendosi pervenuti, almeno in punto di ammissibilità del ricorso per cassazione, per il caso in cui la liquidazione non ponga ad espresso carico di alcuno le spese: Cass. 28 ottobre 2011, n. 22509; Cass. 17 luglio 2009, n. 16711, nonché - in motivazione - Cass, 11 febbraio 2011, n. 3465).

E tale regola deve applicarsi anche all'ipotesi in cui sia intervenuta l'estinzione dell'azionato debito in altra procedura, dovendo il creditore sopportare i costi della sua volontaria legittima condotta di attivazione di altra procedura - evidentemente secondo la sua valutazione di migliorare le sue aspettative di recupero - e della necessità di instare poi per la sua estinzione (in termini: Cass., ord. 8 novembre 2012, n. 19355).



6.3. È, pertanto, palese l'illegittimità del provvedimento, nella parte in cui pone a carico del debitore le spese del processo esecutivo contestualmente estinto.

Pertanto, essendo, in caso di estinzione della procedura esecutiva, privo in radice il giudice dell'esecuzione della potestà di statuire sulle spese in danno del debitore senza accordo col creditore, l'impugnato provvedimento va cassato senza rinvio, benché in ordine al solo capo - in concreto reso oggetto d'impugnazione - con cui le spese sono poste a carico dell'odierno ricorrente.

6.4. Il mutamento di indirizzo rispetto all'unico precedente di questa Corte e la delicatezza delle questioni esaminate giustificano l'integrale compensazione delle spese del giudizio di cassazione.

P. Q. M.


La Corte, pronunciando sul ricorso, cassa senza rinvio l'impugnato provvedimento, nella parte in cui condanna il debitore esecutato alle spese del processo esecutivo contestualmente dichiarato estinto; compensa le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della terza sezione civile della Corte suprema di cassazione, addì 11 giugno 2013.


L'Estensore



Il Presidente



Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA



DEPOSITATO IN CANCELLERIA
Ogg. 2.6. AGO. 2013
Il Funzionario Giudiziario
Innocenzo BATTISTA

